



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Audizione informale degli Amici della Terra presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati

Disegno di legge C. [2416](#) Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
Osservazioni e proposte di modifica/integrazione in relazione all'art. 13 del decreto legge.

1. Premessa

Il contributo che Amici della Terra intende fornire sarà limitato al solo art. 13 del D.L. n. 73 del 21 maggio 2025, che ha per oggetto l'accelerazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC per il 2030 in materia di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta di un tema che sta molto a cuore alla nostra Associazione, sul quale abbiamo nel recente passato già più volte fornito il nostro contributo in sede di Audizioni parlamentari, per cui ringraziamo le Commissioni VIII e IX per averci invitato.

Amici della Terra è fortemente impegnata a favore di una transizione energetica sulla base di principi chiari: la transizione deve contribuire effettivamente alla riduzione delle emissioni globali e deve essere ambientalmente, economicamente e socialmente sostenibile. In questo senso riteniamo che la tecnologia nucleare possa ridurre con certezza le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica mentre la proliferazione delle fonti rinnovabili intermittenti ha un esito incerto, aumenta complessivamente i costi del sistema elettrico, è fortemente dannosa per il paesaggio e la biodiversità e comporta un esorbitante consumo di risorse naturali.

Da anni l'Associazione è impegnata affinché le nuove norme varate da Governo e Parlamento siano in grado di regolamentare la diffusione delle energie rinnovabili sul territorio italiano in maniera ordinata ed equilibrata, nello spirito dell'art. 9 della Costituzione, vale a dire senza apportare gravi alterazioni ad ambiente e paesaggio, preservando la biodiversità ed il tessuto delle attività economiche che proprio nelle peculiarità ambientali e nelle caratteristiche identitarie dei territori trovano il loro fondamento.

Purtroppo finora così non è stato: i procedimenti di autorizzazione unica dei grandi impianti industriali, sia eolici che fotovoltaici, vanno avanti in modo incontrollato, in assenza di qualsiasi pianificazione sul territorio delle aree di localizzazione, al punto da creare persino scontri istituzionali tra regioni confinanti come nel caso della recente autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana al progetto di impianto eolico "Badia del Vento" sul crinale appenninico toco – emiliano malgrado la forte contrarietà dei territori.

L'ambiente e il paesaggio di vaste aree di Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia sono stati stravolti. La contrarietà delle comunità locali, dei territori e del mondo agricolo specie delle zone interne non fanno che aumentare. In prima linea contro tale assalto incontrollato il movimento degli oltre 250 sindaci, da noi appoggiato, i cui rappresentanti lo scorso 16 aprile hanno tenuto una conferenza



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

stampa al Senato per lamentare il mancato sostegno dei parlamentari eletti sui loro territori alle iniziative per porre finalmente un argine al fenomeno.

Il fiume degli incentivi erogati agli operatori (oltre 240 miliardi di euro per i soli impianti costruiti entro il 2020 più gli incentivi previsti dai nuovi decreti ed erogati a seguito delle aste) prosegue inarrestabile a totale carico delle bollette pagate dagli utenti così come le “spese per il trasporto dell’energia”, per i bilanciamenti della rete e per gli accumuli anch’essi a carico degli utenti. Abbiamo stimato costi per un valore di oltre 400 miliardi.

Senza considerare che le spese per la stabilità della rete sono proporzionali agli obiettivi previsti dal PNIEC al 2030. Considerando l’enorme mole di richieste di connessione presentate a Terna ad oggi superiore a 350 GW e dunque pari a ben 5 volte la potenza aggiuntiva da installare entro il 2030 prevista dal PNIEC, anche i costi per la stabilità della rete elettrica dovranno essere moltiplicati.

Desideriamo, inoltre, rilevare la follia della norma che prevede di compensare i produttori anche per l’energia che deve essere tagliata già oggi perché in eccesso rispetto alla domanda e alla stabilità della rete.

Registriamo dunque con favore l’impegno alla pianificazione degli impianti sul territorio che, con cinque anni di ritardo, ci giunge dalla Commissione Europea con la Direttiva (UE) 2023/2413 e che mette finalmente fuori gioco la deleteria prassi adottata sinora dal MASE attraverso la sua Commissione tecnica PNRR - PNIEC e di conseguenza da alcune Regioni, di fornire pareri favorevoli di compatibilità ambientale ed autorizzazioni anche ai progetti di rinnovabili localizzati al di fuori delle “Aree idonee” individuate ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021, vale a dire all’interno delle aree definite “ordinarie” dall’art. 1, comma 2, lett. c) del D.M. MASE 21 giugno 2024, di recente amputato in alcune sue disposizioni dalle sentenze TAR – Lazio pubblicate il 13 maggio scorso.

2. Osservazioni di Amici della Terra all’art. 13 del D.L. 73/2025

Ricordiamo ancora una volta come l’assenza di pianificazione che ha determinato il caotico proliferare delle autorizzazioni agli impianti FER in ogni luogo trovi il suo presupposto nella non corretta interpretazione resa dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001.

La formulazione con cui in tale articolo (e, prima ancora, nell’art. 5 della Legge delega europea 53/2021) sono state definite dal Legislatore le “Aree idonee” (... *aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili*) appare volta a indicare come tutti i progetti di impianti ad energia rinnovabile che rientrano tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – PNIEC debbano essere realizzati esclusivamente all’interno di aree “idonee” e non altrove. In particolare per i progetti di rinnovabili sottoposti a VIA si vede che la loro appartenenza a tale categoria è espressamente dichiarata dal proponente nell’Avviso al Pubblico che accompagna ciascun progetto.

Diversamente il Legislatore avrebbe adoperato il termine “Aree prioritarie” o “Aree preferenziali”.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Eppure, in difformità da tale interpretazione a nostro avviso corretta, la prassi adottata sinora dal MASE attraverso la sua Commissione tecnica PNRR - PNIEC e di conseguenza da alcune Regioni, è stata quella di fornire pareri favorevoli di compatibilità ambientale ed autorizzazioni uniche anche per progetti FER localizzati al di fuori delle “Aree idonee” individuate ai sensi dell’art. 20 prima citato, cioè all’interno delle aree definite “ordinarie” dall’art. 1, comma 2, lett. c) del D.M. MASE 21 giugno 2024, di recente amputato in alcune sue disposizioni dal TAR – Lazio, nelle quali il D.M. ha consentito di autorizzare comunque gli impianti FER sia pure senza applicare le semplificazioni dell’art. 22 del D. Lgs. 199/2021.

Ma tale prassi si pone oggi in contrasto con la Direttiva (UE) 2023/2413, (c.d. RED III), che ha inserito gli artt. 15-ter) e 15-quater) nella precedente Direttiva (UE) 2018/2001.

Il primo di tali due articoli ha introdotto l’obbligo per gli S.M. di effettuare – entro il 21 maggio 2025 - una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessarie per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, e delle relative infrastrutture ... che sono necessari per soddisfare almeno il loro contributo nazionale all’obiettivo complessivo dell’Unione in materia di energia rinnovabile per il 2030... A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare i loro documenti o piani di pianificazione dello spazio esistenti, compresi i piani di gestione dello spazio marittimo ... o basarsi su di essi. Gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra tutte le autorità e gli enti pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, compresi gli operatori di rete, nella mappatura delle zone necessarie, se del caso.

Tali aree, come si desume dal modo in cui sono state definite dalla Direttiva, coincidono sostanzialmente con le “aree idonee” ex art. 20 del D. Lgs. 199/2021.

Il successivo art. 15-quater ha poi prescritto l’adozione entro il 21 febbraio 2026 di appositi Piani, da rendere pubblici e da sottoporre a Valutazione ambientale strategica – VAS, che designino, come sottoinsieme delle zone mappate ai sensi dell’art. 15-ter, Zone di accelerazione per le energie rinnovabili nelle aree terrestri, marine e delle acque interne, in cui la diffusione degli impianti non dovrebbe avere impatti ambientali significativi.

In tale designazione la Direttiva prescrive che venga data priorità alle superfici edificate, infrastrutture di trasporto, parcheggi, siti industriali e terreni degradati non agricoli, escludendo le aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000, le rotte migratorie di uccelli e mammiferi marini, adottando anche eventuali misure di mitigazione.

La novità più importante connessa con l’istituzione di tali *Zone di accelerazione* è quella contenuta nell’art. 16 – bis introdotto dalla Direttiva RED III nella Direttiva RED II, secondo cui i progetti di impianti FER e relative opere connesse localizzati all’interno delle Zone di accelerazione designate mediante Piani che abbiano superato con esito favorevole la VAS, godono dell’esonero dalle procedure di VIA e di un accorciamento della durata delle tempistiche di autorizzazione, che non potranno superare i 12 mesi.

Gli artt. 15-ter e 15-quater della Direttiva sono stati recepiti con l’art. 12 del D. Lgs. n. 190 del 25 novembre 2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, con cui è stato affidato al GSE il compito di pubblicare entro il 21 maggio 2025 sul proprio sito internet la mappatura delle zone ove realizzare gli impianti FER.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Dal 21 maggio scorso tale mappatura risulta infatti accessibile, sia pure con molte difficoltà, dal sito del GSE, inserita all'interno della sezione *Piattaforma Aree Idonee*, definita nel sottotitolo quale *strumento digitale realizzato per supportare le Regioni e le Province Autonome nella pianificazione territoriale*.

L'art. 13 del D.L. 73/2025, oggi all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni al testo previgente dell'art. 12, concentrandosi principalmente sull'art. 15-*quater* della Direttiva, recepito con i commi 5 e seguenti dell'art. 12, che trattano delle *Zone di accelerazione*.

Intanto si fa osservare che il comma 2 dell'art. 12 sopra richiamato, anziché l'utilizzo di documenti di pianificazione territoriale esistenti come prescritto dalla Direttiva, prevede che il GSE si avvalga di informazioni e dati non già contenuti in atti di pianificazione adottati a norma di legge dalle amministrazioni competenti ma piuttosto dei dati contenuti nelle piattaforme gestite dal GSE stesso previste dagli artt. 19, comma 1, 21 e 48 del D. Lgs. 199/2021 di recepimento della Direttiva RED II, che contengono – rispettivamente - i dati relativi alla presentazione delle istanze di autorizzazione unica degli impianti FER, i dati della piattaforma “aree idonee” istituita per includere le informazioni e gli strumenti necessari alle Regioni per elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio e la classificazione delle superfici e delle aree, nonché i dati di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi PNIEC, nell'ambito delle statistiche dell'energia.

Invitiamo pertanto le Commissioni ad approfondire l'esigenza di raccordare la pianificazione delle aree idonee prescritta dalla Direttiva RED III con gli esistenti strumenti di pianificazione territoriale, inclusi i Piani di gestione dello spazio marittimo, introducendo uno specifico richiamo normativo in tal senso.

Si osserva inoltre che, essendo scaduto lo scorso 21 maggio il termine perentorio imposto dalla Direttiva per il recepimento di tali articoli 15-*ter* e 15-*quater*, vige l'obbligo che le autorizzazioni agli impianti FER rilasciate dopo tale data e prima dell'adozione - entro il 21 febbraio 2026 - dei Piani di individuazione delle Zone di accelerazione che le Regioni dovranno elaborare e sottoporre a VAS statale entro il prossimo 31 agosto come stabilito dal comma 5-*bis* inserito dall'art. 13 del D.L. debbano riguardare i soli impianti localizzati nelle aree “idonee” mappate dal GSE di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 190/2024, mentre successivamente all'adozione di tali Piani esse potranno riguardare anche gli impianti ubicati in Zone di accelerazione.

A maggior chiarezza di tale obbligo si propone che la Legge di conversione del D.L. preveda di **aggiungere al comma 1 della lett. a) dell'art. 13 del D.L. dopo il punto 2) il seguente punto:**

3) è aggiunto l'ulteriore periodo finale: “al di fuori delle zone di accelerazione individuate ai sensi del presente comma, la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui sopra resta comunque consentita esclusivamente all'interno delle aree idonee individuate in base al primo periodo del presente comma”.

Si propone inoltre di **aggiungere la medesima integrazione anche in coda al successivo comma 6, come lett. b-*bis*) da inserire dopo il comma 1, lett. b):**

b-*bis*): “al di fuori delle zone di accelerazione individuate ai sensi del presente comma, la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui sopra resta comunque consentita esclusivamente all'interno delle aree idonee individuate in base al primo periodo del presente comma”.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Desta poi preoccupazione il fatto che il comma *7-bis* introdotto nell'art. 12 dal comma 1, lett. c) dell'art. 13 del D.L., nell'introdurre la mappatura delle aree industriali, pubblicata il 21 maggio scorso dal GSE sul proprio sito, quali *Zone di accelerazione*, si sia limitato a riservare dette aree industriali ai soli impianti di taglia medio – piccola contemplati negli Allegati A e B del D. Lgs. 190/2024.

In realtà la considerevole estensione di tali aree industriali consentirebbe in molti casi la realizzazione entro il loro perimetro anche di impianti di maggiore potenza, quali ad esempio quelli dell'All. C al D. Lgs. 190/2024 sottoposti al regime di autorizzazione unica.

Si propone pertanto di depennare dal comma *7-bis* aggiunto dal comma 1, lett. c) dell'art. 13 la frase: “*in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e*”.

Si ricorda infine che il nostro Paese si trova già da diversi mesi in procedura di infrazione comunitaria, a livello di “parere motivato” insieme ad altri sei Stati membri, per non aver ancora dato attuazione alle disposizioni degli articoli 15 – *sexies*, 16, 16 – *ter*, 16 – *quater*, 16 – *quinqies*, 16 – *sexies* e 16 – *septies*, che andavano recepite entro il 1° luglio 2024.

Roma. 3 giugno 2025